



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
IN MATERIA DI SOCIETÀ DI CAPITALI AVENTI CARATTERISTICHE
DI SPIN-OFF O DI START-UP UNIVERSITARI**

(Emanato con D.R. n. 4/2019 del 7 gennaio 2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 7/01/2019)

in vigore dal 22 gennaio 2019

Art. 1- Finalità

1. Nel rispetto dei principi generali del proprio Statuto, l'Università degli Studi di Siena, d'ora in poi Università, favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari, d'ora in poi *spin-off* o *start-up*, aventi come scopo l'utilizzo imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca, nonché dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, in linea con i criteri definiti dal Decreto Ministeriale 10 agosto 2011, n. 168.
2. L'Università favorisce la costituzione di *spin-off* e *start-up*, oltre che per trasferire verso il sistema economico e imprenditoriale nuove opportunità di innovazione, anche per:
 - a) creare nuovi sbocchi professionali per giovani laureandi, laureati, dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori dell'Ateneo;
 - b) consentire alle società di genesi universitaria la possibilità di accedere ad un più ampio ventaglio di offerte altrimenti precluse (bandi regionali, ministeriali, europei e privati, rivolti alle sole aziende);
 - c) creare e promuovere un circolo virtuoso di relazioni tra laboratori di ricerca universitari e industria.
3. L'Università favorisce, altresì, la costituzione di imprese *start-up* innovative promosse da propri studenti per le quali l'Università, tramite il Liaison Office di Ateneo, fornisce un primo supporto tecnico nella redazione del *business plan*, anche in collaborazione con altri partner istituzionali appositamente individuati. A tali imprese, che non rientrano fra i destinatari dei servizi logistici previsti all'art. 2, comma 1, non si applicano le procedure di costituzione di cui agli artt. 4 e 5.
4. Non possono essere costituiti *spin-off* o *start-up* che siano in concorrenza con le attività di didattica, ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni in conto terzi.

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per *spin-off* e per *start-up* le società costituite su iniziativa dell'Università o del personale docente della stessa, tra i cui soci di capitale figurino l'Ateneo e/o un soggetto appartenente al personale docente; a tali società l'Università può fornire, dietro presentazione di formale richiesta, una serie di servizi logistici nonché l'eventuale utilizzo del logo, che ne facilitano l'avvio e il primo sviluppo.

Art. 3 – Commissione

1. È istituita la Commissione *spin-off* e *start-up* di Ateneo avente la funzione di valutare *ex ante* ciascuna proposta di progetto imprenditoriale, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 168/2011, di esprimere parere obbligatorio non vincolante sulle proposte e sull'attività *in itinere* dei progetti stessi. La Commissione è composta dal Delegato del Rettore al trasferimento tecnologico, con funzione di Presidente, da un referente tecnico del Liaison Office e da almeno due esperti, individuati dal

Presidente di volta in volta, di cui uno con competenze tecnico-scientifiche nel settore di riferimento del costituendo *spin-off* o *start-up* e l'altro con competenze in ambito economico/finanziario.

2. La Commissione monitora le attività degli *spin-off* e *start-up* e redige annualmente una relazione da presentare agli Organi di governo dell'Ateneo.

3. La Commissione espleta le proprie funzioni anche avvalendosi di modalità telematiche.

Art. 4 – Modalità di costituzione degli *spin-off* universitari

1. La costituzione di uno *spin-off* è promossa con delibera di uno o più Dipartimenti, previa proposta di professori e ricercatori dell'Università stessa, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato *ex lege* n. 240/2010.

2. Per la costituzione di uno *spin-off* è richiesta:

a) la delibera dei Dipartimenti interessati contenente:

I) l'istanza del/dei proponente/i lo *spin-off* relativa all'attivazione delle procedure;

II) l'attestazione di assenza di conflitti di interesse del/dei proponenti afferenti al/ai Dipartimento/i tra le proprie attività istituzionali e le attività oggetto d'impresa, anche tenuto conto dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori universitari coinvolti;

III) l'autorizzazione all'eventuale concessione per l'utilizzo di spazi e strumentazioni dei Dipartimenti, ove richiesto dal/dai proponente/i lo *spin-off*;

IV) la eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*;

b) il piano di impresa (o *business plan*) redatto in forma puntuale e completa, nel quale vengano evidenziati:

- gli obiettivi;

- il piano finanziario;

- le prospettive economiche e il mercato di riferimento;

- il carattere innovativo del progetto;

- le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

- la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori universitari coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello *spin-off*; ciò al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione dell'Università di valutare la compatibilità con la disciplina definita nel presente regolamento e di pubblicare tali informazioni secondo quanto previsto dalle direttive dell'ANAC;

- le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della relativa quota;

- gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, in conformità con la disciplina d'Ateneo in materia;

c) la convenzione di cui al successivo art. 12.

3. Acquisita la valutazione della proposta di costituzione dello *spin-off* da parte della Commissione di cui all'art. 3, la medesima proposta, previo parere favorevole del Senato Accademico, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione degli *spin-off* i proponenti l'iniziativa.

5. Salvo casi eccezionali e motivati, l'eventuale supporto logistico dell'Università, di cui all'art. 2, è fornito fino ad un massimo di tre anni.

Art. 5 – Modalità di costituzione delle *start-up* universitarie

1. La costituzione di una *start-up* è promossa con delibera di uno o più Dipartimenti, previa proposta di professori e ricercatori dell'Università stessa, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato *ex lege* n. 240/2010.

2. Per la costituzione di una *start-up* è richiesta la documentazione prevista per gli *spin-off* all'art. 4, comma 2, lettera a) punti I e II) e lettera b).

3. Acquisita la valutazione della proposta di costituzione della *start-up* da parte della Commissione di cui all'art. 3, la medesima proposta, previo parere favorevole del Senato Accademico, è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università che delibera a maggioranza dei suoi componenti.

4. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle *start-up* i proponenti l'iniziativa.

Art. 6 - Partecipazione di altri soggetti al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*

1. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up* i seguenti soggetti appartenenti alla comunità accademica:

- a) dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di studio e di ricerca e titolari di borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca dell'Università;
- b) personale tecnico amministrativo;
- c) laureati, specializzati e dottori di ricerca, nonché studenti impegnati in un'attività di ricerca, certificata dal proponente, coerente con l'oggetto sociale della costituenda impresa.

2. Per favorire l'integrazione con realtà economiche e industriali già esistenti, possono, inoltre, partecipare al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*: enti pubblici, soggetti privati, italiani e stranieri, interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 7 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*

1. L'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*, che potrà consistere anche in soli conferimenti di beni in natura, come pure in diritti di proprietà intellettuale, non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il parere della Commissione e ricorrendo particolari motivi, non disponga diversamente.

2. Nel caso in cui l'Università partecipi al capitale sociale *degli spin-off* o delle *start-up* dovranno essere rispettati gli obblighi per la scelta dei soci, previsti dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 e successive integrazioni e modificazioni, e gli obblighi di pubblicazione disciplinati dall'art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

3. In caso di partecipazione dell'Università al capitale sociale, la medesima può richiedere agli altri soci la sottoscrizione di adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, con i quali si preveda:

- a) che in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, per i primi tre anni, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere inalterata la percentuale di partecipazione dell'Università; ove ciò non avvenga la società è posta in liquidazione;
- b) che in caso di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'originaria attività aziendale, venga riconosciuta all'Università un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa fra le parti, tenendo conto del valore di mercato della società; tale prezzo, comunque, non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione.

4. In caso di partecipazione dell'Università al capitale sociale, la stessa può anche richiedere che nello Statuto degli *spin-off* o delle *start-up* siano introdotte una o più delle seguenti previsioni:

- a) che in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci della società, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento è subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, anche dell'Università;
- b) che per i primi tre anni, la partecipazione dell'Università nella società, pur attribuendole il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nel ripianamento delle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- c) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società, né tantomeno strumento di discriminazione o di pregiudizio;
- d) che sia previsto un Consiglio di Amministrazione e non un amministratore unico;
- e) che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, laddove costituito, del Collegio sindacale della società, avvenga in modo tale che almeno un componente di essi sia designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- f) che, in presenza di organi societari formati da più di tre componenti, all'Università sia riconosciuta la possibilità di nominare almeno un terzo dei suddetti componenti;

g) che, per i primi tre anni, i soci non possano deliberare aumenti di capitale, salvo quelli conseguenti a perdite, senza il consenso dell'Università.

Art. 8 - Partecipazione del personale docente dell'Università al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up*

1. I professori e i ricercatori che propongono l'attivazione di uno *spin-off* o di una *start-up* devono partecipare al loro capitale sociale e devono impegnarsi a non cedere le proprie quote di partecipazione per un periodo minimo di cinque anni dalla costituzione della società.
2. I professori e i ricercatori dell'Università, in qualità di soci dello *spin-off* o della *start-up* agiscono salvaguardando l'immagine e gli interessi dell'Università stessa; adempiono, inoltre, agli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente a favore dell'Università circa l'attività e la gestione della società.

Art. 9 - Attività del personale dipendente dell'Università a favore degli *spin-off* o delle *start-up*

1. Il personale dipendente, previa apposita autorizzazione, può prestare la propria opera per le attività previste dall'oggetto sociale degli *spin-off* o delle *start-up* sulla base della vigente normativa nazionale e d'Ateneo. In ogni caso, il personale dipendente deve astenersi dal compiere qualsiasi attività a favore degli *spin-off* o delle *start-up* qualora si trovi in situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale.
2. I professori e i ricercatori soci degli *spin-off* o delle *start-up* possono assumere la carica di componente o di presidente del Consiglio di Amministrazione della società o di amministratore delegato, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 e fatta salva la prevista autorizzazione.
3. I dipendenti dell'Università possono essere componenti del Comitato scientifico degli *spin-off* o delle *start-up*, ove costituito, senza l'autorizzazione prevista e con possibilità di percepire eventuali rimborsi spese o gettoni di presenza.
4. I professori e ricercatori soci degli *spin-off* o delle *start-up* sono tenuti a svolgere l'eventuale attività, non retribuita o retribuita, a favore delle società stesse senza pregiudicare le attività di didattica e di ricerca; allo stesso modo, il personale tecnico amministrativo è tenuto a svolgere la suddetta attività, non retribuita o retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro.
5. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore degli *spin-off* o delle *start-up* attività retribuita e non, previo parere favorevole del responsabile scientifico.
6. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione possono svolgere a favore degli *spin-off* o delle *start-up* attività retribuita e non, previa autorizzazione dei rispettivi collegi dei docenti dei dottorati e delle scuole e nel rispetto della normativa prevista per la tipologia del corso di studio di riferimento.
7. La Commissione provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo anche mediante richiesta di informazioni scritte agli *spin-off* o alle *start-up*.
8. I professori e i ricercatori soci degli *spin-off* o delle *start-up* possono assumere le cariche sociali di cui al comma 2 per un massimo di cinque anni dal momento dell'autorizzazione di cui al comma medesimo.
9. Il personale che partecipa al capitale sociale degli *spin-off* o delle *start-up* deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dalla società.

Art. 10. - Incompatibilità

1. Il Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i direttori di dipartimento, i professori e i ricercatori componenti delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin-off* o *start-up*. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di Amministrazione di uno *spin-off* o di una *start-up*, del quale non sia socio o proponente.
2. Qualora la partecipazione all'attività degli *spin-off* o delle *start-up* diventi incompatibile con i compiti di didattica e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo al Rettore e, contestualmente, cessare lo svolgimento dell'attività presso le società medesime.

Art. 11 - Divieto di concorrenza

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al “Codice etico della comunità universitaria”, è fatto espresso divieto al personale dipendente dell’Università che partecipa al capitale sociale di *spin-off* o di *start-up* e/o che svolga a qualunque titolo attività nei medesimi, di operare in concorrenza con l’Università. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Rettore eventuali situazioni di conflitto d’interesse, effettive o potenziali, che si profilino nello svolgimento dell’attività a favore di *spin-off* o di *start-up* universitari. Entro 45 giorni dalla comunicazione, il Rettore verifica la sussistenza o meno di quanto ad esso rappresentato.
2. È fatto, altresì, espresso divieto allo *spin-off* o alla *start-up* di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e di ricerca per conto terzi svolta dai dipartimenti o dalle altre eventuali strutture di ricerca dell’Università in favore di enti pubblici o privati. Qualsiasi risultato acquisito dallo *spin-off* o dalla *start-up*, compresi gli eventuali titoli brevettuali, per effetto di un’attività concorrente vietata, comporta responsabilità, anche disciplinare, a carico del personale universitario che l’ha posta in essere, ferma restando la possibilità da parte dell’Università di agire per la tutela dei propri interessi.

Art. 12 - Regolamentazione dei rapporti tra l’Università e gli *spin-off*

1. In relazione all’eventuale supporto logistico di cui all’art. 2, comma 1, i rapporti tra l’Università - Dipartimenti interessati - e gli *spin-off* sono disciplinati da apposita convenzione.
2. La convenzione è di durata annuale rinnovabile e deve espressamente riportare:
 - a) il ruolo e il tipo di attività di tutto il personale coinvolto nello *spin-off* descritto nel piano di impresa di cui all’art. 4, comma 2, lett. b);
 - b) in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature e i servizi che i Dipartimenti ospitanti mettono a disposizione dello *spin-off* e i rimborsi dovuti;
 - c) la posizione assicurativa degli *spin-off* per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell’Università.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Università approvare la convenzione.

Art. 13 - Foro competente

1. In caso di fallimento della composizione bonaria di eventuali controversie tra l’Università e lo *spin-off* o la *start-up*, il Foro competente è quello di Siena.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Possono essere riconosciuti come *spin-off* o *start-up* universitarie le società già costituite da non più di cinque anni, al cui capitale sociale partecipino i soggetti previsti all’art. 2 e che operino nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Gli *spin-off* già costituiti e ancora nel regime di convenzione di cui all’art. 12, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto nel presente regolamento nel termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Ove ciò non sia possibile, spetta alla Commissione di cui all’art. 3, d’intesa con gli interessati, proporre soluzioni compatibili con la presente disciplina.
3. La sede legale dello *spin-off* o della *start-up* è collocata di norma all’interno dei confini nazionali e risponde alla vigente legislazione italiana e comunitaria. In caso di presenza di soci stranieri e ricorrendo particolari ragioni, è prevista la presenza di più sedi anche al di fuori dei confini nazionali.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, vale la normativa nazionale e comunitaria vigente.
5. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del relativo provvedimento di adozione nell’Albo *on-line* di Ateneo. Dalla medesima data è abrogata ogni previgente disposizione di Ateneo in materia.